



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 193  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 9 aprile 2014

**I N D I C E****Commissioni permanenti**2<sup>a</sup> - Giustizia:*Plenaria (notturna)* . . . . . Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 aprile 2014

**Plenaria****104<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 19,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(948-B) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Si riprende con le votazioni degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta pomeridiana.

L'emendamento 1.36, previa verifica del numero legale, viene posto in votazione e risulta respinto.

Del pari, l'emendamento 1.37, posto in votazione, non è approvato.

Sull'emendamento 1.38 ha la parola per dichiarazione di voto il senatore GIARRUSSO (M5S), il quale rileva che l'equiparazione della risposta sanzionatoria per il reato di scambio elettorale politico-mafioso con le pene previste dall'articolo 416-bis, si rende necessaria perché nell'attività delle associazioni mafiose è insito il contatto con i referenti politici. Pro-

prio l'interdipendenza tra le due condotte criminali, dunque, giustifica l'omogeneità della pena prevista che ricorda, peraltro, essere già prerogativa della vigente disciplina codicistica. Svolge quindi un ulteriore rilievo osservando che tutti gli argomenti in favore di una diversificazione delle pene per i due reati non sono meritevoli di accoglimento e, anzi, da parte di molti magistrati requirenti e non ultimo dalle commissioni di studio che si sono occupate di avanzare proposte sulla formulazione dei due delitti, proviene il continuo richiamo all'esigenza di una commisurazione omogenea della pena detentiva.

Annuncia, pertanto, il voto favorevole sull'emendamento 1.38 e anche sul successivo 1.39 che determina i medesimi effetti di razionalizzazione del sistema sanzionatorio.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia la propria astensione sull'emendamento 1.38, il quale concerne una questione determinante che, risolta nei termini dell'articolo 1 del provvedimento, induce a considerare la qualità della nuova formulazione dell'articolo 416-*ter* in seguito alla terza lettura svolta presso la Camera dei deputati, come un arretramento rispetto al testo approvato dal Senato.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.38 e 1.39, non sono approvati.

Dopo un breve intervento del presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), volto a rilevare che la Commissione presieduta dal consigliere Garofoli, con riguardo al sistema sanzionatorio degli articoli 416-*bis* e 416-*ter*, si è espressa in termini articolati e non certamente riducibili all'idea di equiparare *sic et simpliciter* le due pene, l'emendamento 1.40, posto in votazione, risulta respinto.

Sull'emendamento 1.41, interviene in dichiarazione di voto il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il quale ribadisce che l'esigenza di una cornice edittale alta nella disposizione che incrimina la condotta delittuosa dello scambio elettorale politico-mafioso sembrava avvertita dallo stesso relatore presso la Camera dei deputati, salvo poi un'improvvisa inversione di marcia nel corso dell'esame d'Assemblea. Ma dalla lettura dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento esce confermata la sensazione di un generale mutamento di indirizzo da parte di molti esponenti politici, i quali, inizialmente fermi nel condividere la scelta operata in Senato di mantenere l'equiparazione tra la pena prevista per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* e quella irrogata per lo scambio elettorale politico-mafioso, hanno poi mutato orientamento e contribuito ad approvare l'attuale formulazione che riduce la risposta sanzionatoria per il delitto di cui all'articolo 416-*ter*.

Alla luce di tali rilievi, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.41.

Posta in votazione, la proposta emendativa 1.41 non è approvata.

Poste separatamente ai voti, sono poi respinte le proposte 1.42, 1.43 e 1.44.

Su invito del presidente PALMA, che rileva come le proposte emendative 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51, appaiano in contraddizione con l'articolo 23 del codice penale e quindi in antinomia con l'intero sistema sanzionatorio previsto dal I Libro dello stesso codice, i proponenti ritirano i citati emendamenti.

Si passa quindi all'emendamento 1.52, che, una volta non approvato, determina il respingimento dei successivi 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64 e 1.65, tutti volti a introdurre modifiche al limite massimo della pena, attraverso una quantificazione seriale degli anni di reclusione da introdurre in cornice edittale.

L'emendamento 1.66, posto in votazione, risulta respinto.

Del pari, risultano respinti, in seguito a distinta votazione, gli emendamenti 1.67, 1.68, 1.69, 1.70 e 1.71.

L'emendamento 1.72 viene ritirato dal senatore Giarrusso.

Vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.73 e 1.74.

Il presidente PALMA invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 1.75, poiché la proposta si pone in antinomia con l'articolo 24 del codice penale che stabilisce il limite massimo per la pena della multa.

Dopo che l'emendamento 1.75 è stato ritirato, sono posti in votazione gli emendamenti 1.76 e 1.77, che risultano entrambi respinti.

In seguito ad un'unica votazione, risultano respinti gli emendamenti 1.78 e 1.79, entrambi volti ad introdurre il principio della maggiorazione della pena per la gravità del fatto, rispettivamente fino alla metà e fino ad un quarto.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91 e 1.92, tutti tendenti ad aggiungere un comma dal medesimo contenuto normativo e volto ad applicare, in seguito alla condanna per il reato di cui all'articolo 416-ter, una sanzione pecuniaria quantitativamente graduata in modo progressivo per ciascun emendamento.

L'emendamento 1.93, su invito del presidente PALMA che ne evidenzia i profili di inammissibilità ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, viene ritirato dal senatore Giarrusso.

Si passa quindi agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Dopo un breve scambio di opinioni circa la potenziale portata normativa e i possibili profili di dubbia razionalità insiti nelle proposte emendative, cui prendono parte il presidente PALMA, il senatore BUCCARELLA (M5S), il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) e il senatore CASSON (PD), i proponenti ritirano le proposte emendative 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9, riservandosi, se del caso, di proporre una riformulazione per l'esame in Assemblea.

Da ultimo, l'emendamento 1.0.10 di dubbia legittimità alla luce dell'articolo 25 della Costituzione e incompatibile con il disposto dell'articolo 2 del codice penale, viene ritirato.

Non essendovi proposte emendative riferite all'articolo 2 del disegno di legge, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

La formulazione dell'articolo 416-ter recata dal provvedimento segna un arretramento inaccettabile nella predisposizione di una fattispecie che possa davvero dotare la magistratura requirente e tutta la parte di società coinvolta nella lotta alla mafia di uno strumento di efficace repressione. Particolarmente criticabile è la regressione dell'impianto sanzionatorio che, ora del tutto inadeguato, riduce il *quantum* della pena detentiva di oltre un terzo e quindi conferisce un alone di allarme sociale dimidiato ad un reato che invece è da considerare della massima gravità. Il rimpianto è forte anche perché la norma risultante dall'approvazione in seconda lettura presso questo ramo del Parlamento avrebbe fatto segnare un marcato avanzamento nell'effettività della risposta sanzionatoria, così come nella determinazione della condotta delineata nella fattispecie incriminatrice. Le reazioni e le esternazioni conseguenti all'approvazione di quel testo hanno confuso il contesto di riferimento e talune opinioni degli addetti ai lavori, di alcuni esponenti della magistratura e delle parti politiche hanno contribuito a intimorire o persuadere la maggioranza dei deputati a modificare nuovamente, e in peggio, l'ottimo testo varato in Senato.

Il senatore BARANI (GAL) ribadisce che il testo approvato nel corso del primo dei due *iter* che hanno avuto luogo presso la Camera dei deputati, ha ricevuto critiche ingenerose quando invece era da considerarsi già apprezzabile e suscettibile di reprimere le condotte criminali riconducibili allo scambio elettorale politico-mafioso. L'abbandono di quella strada, che per un attimo sembrò poter giungere a compimento con l'accordo unanime delle forze politiche, ha portato a una reiterata ed aspra conflittualità sulla formulazione del testo dell'articolo 416-ter, di cui nessun Gruppo parlamentare attualmente sembra del tutto persuaso, ma che tutti ormai si trovano a dover accettare come compromesso.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che, se si fossero accolte le proposte emendative presentate in Commissione e poi in Assemblea nel corso della prima lettura del Senato del provvedimento, si sarebbero potute evitare interminabili discussioni e diatribe dottrinali non sempre del tutto motivate. Il testo, e su questo concorda con quanto precisato dal senatore Barani, non può essere interamente soddisfacente per la sua parte politica; tuttavia, ne auspica la definitiva approvazione.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ribadisce le proprie perplessità sul testo proveniente dalla Camera dei deputati, ma rileva che esso probabilmente non va considerato come una norma definitiva e irreversibile; auspicando che in un prossimo futuro si possa tornare sulla formulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-*ter*, annuncia il proprio voto contrario su un testo per troppi versi insoddisfacente.

Il senatore LUMIA (*PD*) conferma le proprie riserve sulla formulazione della fattispecie di cui all'articolo 416-*ter*, nella parte in cui non prevede più la cosiddetta messa a disposizione dell'associazione mafiosa, quale elemento dello scambio politico-mafioso incriminato penalmente. Fortemente critico è poi sulla scelta di abbassare le pene rispetto alla cornice edittale prevista dall'articolo 416-*bis*. Tuttavia, ferme rimanendo le riserve illustrate, il senso di responsabilità lo induce ad esprimere il voto favorevole sul testo esaminato in Commissione.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea autorizzandolo a svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 20,25.*

